



**CONTRATTO ATTUATIVO N.\_\_\_\_**

**ACCORDO QUADRO BIENNALE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CITY BRANDING DELLA CITTA' DI ANCONA a SEGUITO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI CUP: - CUP: E39I25001090004 CIG: B80BAF5C19**

**Contratto di appalto relativo al servizio di \_\_\_\_\_**

Nell'ambito DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N.36/2023 CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Cultura e Turismo conferitagli con decreto sindacale nr. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ nell'ambito delle competenze previste nel vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con DG n.692 del 30/12/2024, come da ultimo integrato e modificato con DG n.29/2024, in virtù del combinato disposto dell'art. 107, comma 3 lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni

**AFFIDA**

a codesto operatore economico \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ c.f./p.iva \_\_\_\_\_, iscritto alla \_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato, per brevità, anche "operatore economico", l'esecuzione dei servizi in oggetto alle condizioni di seguito specificate.

**Premesso che:**

- il sottoscritto Dirigente, contestualmente e con la firma della presente lettera d'ordine, attesta:
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale i cui all'art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 6 del d.p.r. 62/2013, all'art. 6 del codice di comportamento del Comune di Ancona e art. 16 del d.lgs. 36/2023;
- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e all'art.7 del codice di comportamento del Comune di Ancona;
- che non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del d.p.r. n. 62/2013 e all'art. 18, commi 1 e 5, del citato codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;
- che non ricorrono le condizioni ostative previste dall'articolo 35 bis del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni"
- il rappresentante dell'operatore economico ha dichiarato in sede di offerta l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, anche oltre il 2° grado, o situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico e i dirigenti e/o i funzionari titolari di Elevata Qualificazione (E.Q.) del Comune di Ancona, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera a) della legge n. 190/2012.

**Premesso che:**



1. Con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, efficace, è stato approvato il progetto di accordo quadro ad oggetto, dell'importo complessivo di euro \_\_\_\_\_ oltre IVA;
2. Con la stessa determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, efficace, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di carattere speciale in capo all'offerente, ha aggiudicato definitivamente, ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. N. 36/2023, l'accordo quadro in oggetto, all'operatore economico/operatore economico \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ c.f./p.iva \_\_\_\_\_, iscritto alla \_\_\_\_\_;
3. ~~è stato stipulato il contratto normativo di accordo quadro ..... con'registro n. .... del .....~~;
4. Nell'ambito dell'accordo quadro, con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, efficace, sono stati approvati il capitolato d'appalto del progetto, dell'importo complessivo di euro \_\_\_\_\_ e il piano di valorizzazione promozione di cui euro \_\_\_\_\_ come allegato
5. È stato acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (Durc) avente scadenza il \_\_\_\_\_ dal quale risulta che l'operatore economico/operatore economico \_\_\_\_\_ (prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL E CNCE;
6. Non necessita acquisire la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs. N. 59/2011 in considerazione dell'importo del contratto, inferiore a 150.000,00 euro;
7. I servizi sono finanziati con fondi di bilancio della stazione appaltante;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'amministrazione Comune di Ancona, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida all'operatore economico \_\_\_\_\_, che accetta, l'appalto dei servizi ad oggetto

Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e smi relativamente all'intervento oggetto del presente contratto:

- il codice identificativo della gara (CIG) è:
- il codice identificativo dell'accordo quadro (CIG) è
- il codice unico di progetto (CUP) è:

#### **Art. 2 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto**

Le parti precisano che la premessa, i provvedimenti, il contratto normativo di accordo quadro e i suoi allegati, disciplinare di concorso e le dichiarazioni a contenuto negoziale prodotte dall'Operatore economico a corredo dal progetto del city branding, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'operatore economico dichiara altresì, di aver preso buona e completa conoscenza, nonché esaustiva cognizione dei seguenti documenti:

- A) il capitolato generale d'appalto



B) tutti gli elaborati approvati con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di seguito elencati:

**DISCIPLINARE DEL CONCORSO**

Schema contratto normativo;

Schema di contratto attuativo;

DGUE

**MODULO DI PARTECIPAZIONE**

**MODULO OFFERTA ECONOMICA**

.....

.....

Il capitolato speciale d'appalto e il piano di valorizzazione proposto, vengono allegati al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

I restanti elaborati sopra elencati, che si intendono qui integralmente riprodotti a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegati, sono consultabili all'Albo Pretorio on-line del Comune sezione Storico atti e pertanto l'Operatore economico dichiara e riconosce di aver preso piena e completa conoscenza, approvandoli in ogni loro parte.

**Art. 3 - Corrispettivo**

Il corrispettivo per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto viene stabilito in euro \_\_\_\_\_ oltre Iva

nella misura di legge, per un totale di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) alle condizioni meglio specificate nel "Capitolato speciale d'appalto attuativo", allegato A) del presente atto, come risultante dall'offerta presentata dall'operatore economico in sede di gara.

L'importo del contratto attuativo non supera il valore complessivo dell'accordo quadro.

L'anticipazione è regolata dall'art. 125, comma 1 e 2, del D.Lgs. N. 36/2023 che si richiama espressamente ed integralmente. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di specifica garanzia fideiussoria; tale garanzia dovrà essere inderogabilmente prestata in conformità al corrispondente "schema tipo" (1.3) approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 settembre 2022 n. 193 (GURI n. 291 del 14/12/2022).

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii., l'operatore economico è tenuto ad eseguire alle condizioni originariamente previste, le richieste di variazione, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni, che siano avanzate dall'Amministrazione, nella misura di un quinto dell'importo del presente contratto. In tal caso l'operatore economico non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Art. 4 - Termine di ultimazione del servizio – penali**

Il termine di esecuzione dei servizi è stabilito alla data del \_\_\_\_\_.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille giornaliero sull'importo netto contrattuale, come indicato all'art.21 del capitolato speciale d'appalto.

Le sospensioni e proroghe dei servizi sono disciplinate all'art. 26 del Capitolato Speciale.

**Art. 5 - Obblighi a carico dell'appaltatore**



La puntuale esatta esecuzione dei servizi è subordinata alla piena e incondizionata osservanza delle norme e modalità previste dal capitolato speciale d'appalto che fanno parte dell'affidamento e delle normative di cui al contratto normativo di accordo quadro.

**Art. 6 - Osservanza contratti collettivi di lavoro**

Per quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, le parti danno atto che il CCNL indicati negli atti di gara, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto è \_\_\_.

L'operatore economico dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il CCNL \_\_\_ che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. L'operatore economico si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente contratto, anche se assunti al di fuori della regione Marche, le condizioni risultanti dalle successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

**Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.**

L'operatore economico si obbliga ad adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ogni provvedimento e cautela per prevenire gli infortuni sul lavoro, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

Ogni responsabilità in caso di infortuni, intesa nel modo più ampio, ricadrà pertanto solo ed esclusivamente sull'operatore economico appaltatore.

L'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale, verso terzi, per infortuni e danni diretti ed indiretti che possano avvenire in dipendenza dell'appalto, qualunque sia la natura e la causa di essi.

**Art. 8 – Danni da forza maggiore**

Qualora si verificassero danni da forza maggiore, gli stessi resteranno, in applicazione del rischio d'operatore economico, in carico alla medesima.

**Art. 9 - Adempimenti in materia contributiva**

L'operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.

**Art. 10 - Subappalto**

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

**Art. 11 - Pagamenti**

I pagamenti di somme relative all'appalto, di cui al presente contratto, saranno effettuati dall'amministrazione a favore dell'operatore economico ai sensi dell'art.17 del capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento è comunque subordinato all'acquisizione d'ufficio del DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e



cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. La relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati secondo le disposizioni dell'art.11 comma 6 del D. Lgs.36/2023.

L'amministrazione dichiara che la spesa di cui al presente contratto è finanziata con impegno a carico del capitolo \_\_\_\_\_ Bilancio 2025/2027 Impegno n. \_\_\_\_\_ con fondi di bilancio della stazione appaltante.

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere:

- a) codice identificativo gara (CIG)
- b) codice identificativo dell'accordo quadro (CIG)
- c) codice unico di progetto (CUP)
- d) numero impegno di spesa: 2274/2025
- e) codice unico ufficio :
- f) il codice Iban dell'operatore economico.

La stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate - Riscossione comunichi un inadempimento a carico del beneficiario, l'ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L'Ente, inoltre, potrà disporre ogni altro tipo di controllo che sia previsto da leggi successive alla data di redazione del presente contratto.

Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'operatore economico.

**Art. 12 - Obblighi dell'operatore economico relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'operatore economico ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica: \_\_\_\_\_

I soggetti delegati ad operare su tale conto sono: Cognome Nome nato in il Codice Fiscale residente in via, n. operante in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante.

L'operatore economico s'impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico nei rapporti con la propria controparte del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato all'amministrazione.

**Art. 13 - Modificazione della struttura dell'operatore economico**

L'operatore economico è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione ogni variazione della propria composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del presente contratto con la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187, ovvero ogni variazione intervenuta negli organismi tecnici e amministrativi, nonché nella sede legale.



Nessuna responsabilità potrà essere imputata al domicilio eletto o all'amministrazione in carenza delle comunicazioni previste dal presente contratto.

#### **Art. 14 – Garanzie**

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 53 e dell'art. 117 del D. Lgs. N. 36/2023 l'Operatore economico ha prestato garanzia fideiussoria per l'importo di euro ... (lettere) pari al ...% (... per cento) dell'importo di contratto, mediante polizza fideiussoria n. .... rilasciata dalla .... [con autentica di firma .....] Detta polizza fideiussoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata viene conservata agli atti dell'Amministrazione prot. n.[oppure]

L'operatore economico ha, altresì, costituito polizza di assicurazione n. ..., emessa in data ... da ..., a garanzia dei rischi di esecuzione, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. N. 36/2023 ed avente le seguenti caratteristiche minime previste dall'art. ... del capitolato speciale d'appalto.

La suddetta polizza di assicurazione, garantisce altresì la copertura dei rischi di esecuzione per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. N. 36/2023 avendo le seguenti caratteristiche minime previste dall'art. ... del capitolato speciale d'appalto per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad euro ...

#### **Art. 15 - Risoluzione e recesso**

Per la risoluzione e/o il recesso del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del capitolato speciale d'appalto e delle norme indicate agli artt. ....nel contratto normativo di cui all'accordo quadro .

Le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni degli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023, le pertinenti disposizioni del D.Lgs. N. 159/2011 e ss.mm.ii, del codice civile e del capitolato speciale d'appalto, richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122, comma 2, del D.Lgs. N. 36/2023, è automaticamente risolto:

a) in caso di decadenza, dichiarata dalla competente autorità, dell'attestato di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, senza che queste nulla possano eccepire o pretendere al riguardo.

b) in caso sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del titolo IV della parte V del libro II del D. Lgs. 36/2023.

Sono comunque salvi il pagamento delle opere utili regolarmente eseguite fino all'intervenuta risoluzione, come il diritto dell'amministrazione di richiedere, in tal caso, il risarcimento dei danni – diretti ed indiretti – derivanti dalla risoluzione stessa.

Il presente contratto di appalto s'intenderà, inoltre, risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. Civ., qualora siano violate le norme in materia di subappalto e le relative comunicazioni obbligatorie.

In tale evenienza, l'operatore economico avrà esclusivamente diritto al pagamento del corrispettivo maturato in ragione dei servizi utili regolarmente eseguiti, previo specifico riscontro e successiva liquidazione da parte del Servizio.

L'amministrazione, sempre in tal caso, addebiterà all'operatore economico una penale in misura pari al ...% del valore del presente contratto, salvo il diritto della prima di accertare e richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.



Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010 n.136, costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si conviene che l'Ente, oltre che nei casi espressamente previsti nel Capitolato speciale di appalto, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec all'operatore economico, nel caso del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione del Consiglio Comunale n.13/2023.

L'Ente recederà dal contratto in caso di rilascio di informazione interdittiva, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'operatore economico [ovvero] [L'Ente recederà dal contratto in caso di sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 accertata a carico dell'operatore economico successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159].

L'operatore economico non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni. Il recesso/risoluzione del contratto applicativo non comporta il recesso/risoluzione del contratto normativo.

#### **Art. 16 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma. 12, del D. Lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.

#### **Art. 17 - Domicilio dell'operatore economico**

L'operatore economico ai sensi dell'art.2 del Capitolato Generale di Appalto, elegge domicilio in Ancona presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ancona situato in Largo XXIV Maggio, 1. Inoltre le Parti dichiarano ai sensi di legge i propri domicili elettronici ai rispettivi indirizzi di p.e.c.:

Stazione appaltante: [comune.ancona@emarche.it](mailto:comune.ancona@emarche.it)

Operatore economico:

#### **Art. 18 - Controversie**

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, di cui all'art. 210 del D.Lgs. N. 36/2023, saranno attribuite alla competenza del foro di Ancona

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'operatore economico dall'obbligo di proseguire i servizi e pertanto ogni sospensione degli stessi sarà ritenuta illegittima.

È esclusa la clausola arbitrale ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.Lgs. N. 36/2023.

#### **Art. 19 - Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e disciplina anticorruzione**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 l'operatore economico e i collaboratori della stessa che operano in base al presente contratto sono soggetti alle disposizioni del



codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al codice di comportamento applicabile ai dipendenti dell'amministrazione, per quanto compatibili, nonché del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza/piao, consapevole che in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto. L'Operatore economico prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato

con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Ancona con deliberazione n.13/2002 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente - sezione "amministrazione trasparente sottosezione atti generali". L'operatore economico si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

L'operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti, relativi al "...” ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi nel settore dei contratti pubblici e volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati, approvato dall'Ente, con atto n. ... del ....., efficace.

Le condizioni e gli atti del presente articolo sono tutte note e noti, avendo le parti contraenti preso visione e acquisita copia ed in modo espresso l'operatore economico dichiara di essere consapevole che la violazione può costituire clausola risolutiva espressa del presente contratto.

L'operatore economico si obbliga, altresì, ad inserire analoga clausola contrattuale in ordine al rispetto del "...”, del codice di comportamento e del Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione E Della Trasparenza/Piao, negli eventuali subappalti, sub-contratti ovvero contratti collegati, pena la mancata autorizzazione del subappalto. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'operatore economico, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal precedente comma determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. L'operatore economico ha dichiarato in sede di offerta il nominativo dell'amministratore di fatto di cui all'art. 94, comma 3, lett. h) del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 20 - Interpretazione del contratto**

Per l'interpretazione del contratto d'appalto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. dal 1362 al 1371 del cod. Civ., pertanto quanto stabilito dalle parti con il presente atto, ha valore modificativo o integrativo e prevalente su eventuali clausole o disposizioni in atti precedenti o contrastanti con il presente contratto.

#### **Art. 21 - Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, del d.p.r. 131/1986 e le relative spese sono a carico dell'operatore economico. Ai fini fiscali, essendo la clausola penale inserita per obbligo normativo, si richiede l'applicazione di una sola imposta di registro in misura fissa (artt. 19 e 27 d.p.r. 131/1986) come da risoluzione Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2004 n. 91/E ai sensi dell'art. 27 del richiamato D.P.R. 131/1986.

Si porta a conoscenza dell'operatore economico che la clausola penale è soggetto all'aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art.9 della Tariffa Parte Prima del Testo Unico dell'Imposta di Registro e, pertanto, al verificarsi della condizione che farà sorgere la relativa obbligazione, la stazione



appaltante provvederà a farne denuncia entro trenta giorni all’Agenzia delle Entrate di Ancona per la liquidazione della maggiore imposta che l’Operatore economico si obbliga a versare nei termini di legge e comunque entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.

**Art. 22 - Privacy**

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs 196/2003 – così come modificato dal d.lgs 101/2018, saranno trattati dalla stazione appaltante anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri. Il legale rappresentante dell’Operatore economico dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

**Art. 23 - Norme di chiusura**

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell’Operatore economico.

Si da atto che l’appaltatore ha versato prima della data della presente lettera d’ordine, l’importo dovuto per imposta di bollo, determinato sulla base della Tabella A annessa all’Allegato I.4 del Codice. Il pagamento dell’imposta così determinata ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente contratto avviene mediante lettera d’ordine scambiata secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Restano acquisiti al fascicolo:

1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente / responsabile del Servizio.....;
2. la prova della trasmissione del file protocollato in forma elettronica all’operatore economico;
3. la prova della ricezione della PEC da parte dell’operatore economico ;
4. il file ricevuto dall’operatore economico all’indirizzo PEC indicato dalla stessa.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione al protocollo del ..... della PEC con la

presente lettera d’ordine firmata digitalmente per accettazione da parte dell’operatore economico.

..... (firmato digitalmente)

..... (firmato digitalmente)

9

LA DIRIGENTE  
SERVIZIO CULTURA e TURISMO  
Arch. Viviana CARAVAGGI VIVIAN(\*)  
*(\*) Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,*